CAMERA DEI DEPUTATI N. 2123-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 marzo 1956 (*Stampato n.* ***1123***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 marzo 1956

—

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955

Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'intento di regolare le questioni relative alla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale fra l'Italia e la Francia, i Governi dei due Paesi hanno concluso a Roma, il 12 gennaio scorso, una apposita Convenzione.

Negli otto titoli di cui questa si compone vengono regolati rispettivamente l'accesso ai tribunali da parte dei cittadini delle parti contraenti; l'assistenza giudiziaria di cui essi potranno beneficiare; la trasmissione degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile; i modi di esecuzione delle rogatorie; la comparizione dei testimoni nei giudizi penali; il rilascio degli atti di stato civile e relative legalizzazioni; lo scambio dei dispo-

sitivi delle sentenze penali pronunciate dalle autorità giudiziarie di una delle due parti a carico dei cittadini dell'altra: si disciplina infine il campo di applicazione della Convenzione, la materia delle possibili contestazioni, l'entrata in vigore e la durata della Convenzione medesima.

Con lo scambio degli strumenti di ratifica saranno abrogate le disposizioni della Convenzione del febbraio 1870 relativa all'assistenza giudiziaria in favore degli indigenti, degli articoli 12 e 13 della Convenzione d'estradizione del maggio dello stesso anno, della dichiarazione del luglio 1873 relativa all'escussione dei testimoni chiamati da un paese nell'altro, dell'articolo 31 della Convenzione del giugno 1930 sulla esecuzione dei giudizi in materia civile e commerciale, dello scambio di lettere del 9 e 16 giugno 1931 per il rilascio reciproco degli atti di stato civile e, infine, dell'accordo del 20 maggio 1936 per la comunicazione di talune decisioni penali.

Le disposizioni convenute rivestono una evidente notevole importanza per l'amministrazione della giustizia, e dalla loro applicazione derivano indubbi vantaggi agli interessati, fra i quali sono i molti italiani residenti in Francia.

Vi si propone pertanto di approvare l'annesso disegno di legge che autorizza la ratifica che rende esecutiva la Convenzione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 31 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.